

**Sintetica analisi del
DECRETO LEGGE n. 180 /2008
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2008 ed entrato in vigore il 10
novembre 2008, convertito con legge 1/2009.**

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2009 è stata pubblicata la legge n. 1/2009 di conversione del decreto-legge n. 180/2008, recante “*disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca*”.

A seguire è riportato un sintetico commento delle disposizioni contenute nel provvedimento. Le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (10-01-2009).

ART. 1

DISPOSIZIONI PER IL RECLUTAMENTO NELLE UNIVERSITÀ E PER GLI ENTI DI RICERCA

1. Le università statali che, alla data del 31 dicembre di ciascun anno, hanno superato il limite di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, non possono procedere all'indizione di procedure concorsuali e di valutazione comparativa, né all'assunzione di personale. Alle stesse università è data facoltà di completare le assunzioni dei ricercatori vincitori dei concorsi di cui all'articolo 3, comma 1, decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, e all'articolo 4-bis, comma 17, decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, e comunque di concorsi espletati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

1-bis. Per i fini di cui al comma 1, gli effetti dell'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono ulteriormente differiti al 31 dicembre 2009.

2. Le università di cui al comma 1, sono escluse dalla ripartizione dei fondi relativi agli anni 2008-2009, di cui all'articolo 1, comma 650, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. Il primo periodo del comma 13, dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dai seguenti: «Per il triennio 2009-2011, le università statali, fermi restando i limiti di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono procedere, per ciascun anno, ad assunzioni di personale nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al cinquanta per cento di quella relativa al personale a tempo indeterminato complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente. Ciascuna università destina tale somma per una quota non inferiore al 60 per cento all'assunzione di ricercatori a tempo indeterminato, nonché di contrattisti ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e per una quota non superiore al 10 per cento all'assunzione di professori ordinari. Sono fatte salve le assunzioni dei ricercatori per i concorsi di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei limiti delle risorse residue previste dal predetto articolo 1, comma 650.». Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente il fondo per il finanziamento ordinario delle università, è integrata di euro 24 milioni per l'anno 2009, di euro 71 milioni per l'anno 2010, di euro 118 milioni per l'anno 2011 e di euro 141 milioni a decorrere dall'anno 2012.

4. Per le procedure di valutazione comparativa per il reclutamento dei professori universitari di I e II fascia della prima e della seconda sessione 2008, le commissioni giudicatrici sono composte da un professore ordinario nominato dalla facoltà che ha richiesto il bando e da quattro professori ordinari sorteggiati in una lista di commissari eletti tra i professori ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, in numero triplo rispetto al numero dei commissari complessivamente necessari nella sessione. L'elettorato attivo è costituito dai professori ordinari e straordinari appartenenti al settore oggetto del bando. Sono esclusi dal sorteggio relativo a ciascuna commissione i professori che appartengono all'università che ha richiesto il bando. Ove il settore sia costituito da un numero di professori ordinari pari o inferiore al necessario, la lista è costituita da tutti gli appartenenti al settore ed è eventualmente integrata mediante elezione, fino a concorrenza del numero necessario, da appartenenti a settori affini. Nell'ipotesi in cui il numero dei professori ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, integrato dai professori ordinari appartenenti ai settori affini, sia inferiore al triplo del numero dei commissari necessari nella sessione, si procede direttamente al sorteggio. Il sorteggio è effettuato in modo da assicurare, ove possibile, che

almeno due dei commissari sorteggiati appartengano al settore disciplinare oggetto del bando. Ciascun commissario puo', ove possibile, partecipare, per ogni fascia e settore, ad una sola commissione per ciascuna sessione.

5. In attesa del riordino delle procedure di reclutamento dei ricercatori universitari e comunque fino al 31 dicembre 2009, le commissioni per la valutazione comparativa dei candidati di cui all'articolo 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210, sono composte da un professore ordinario o da un professore associato nominato dalla facoltà che ha richiesto il bando e da due professori ordinari sorteggiati in una lista di commissari eletti tra i professori ordinari appartenenti al settore disciplinare oggetto del bando, in numero triplo rispetto al numero dei commissari complessivamente necessari nella sessione. L'elettorato attivo e' costituito dai professori ordinari e straordinari appartenenti al settore oggetto del bando. Sono esclusi dal sorteggio relativo a ciascuna commissione i professori che appartengono all'università che ha richiesto il bando. Il sorteggio e' effettuato in modo da assicurare ove possibile che almeno uno dei commissari sorteggiati appartenga al settore disciplinare oggetto del bando. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui al comma 4.

6. In relazione a quanto disposto dai commi 4 e 5, le modalita' di svolgimento delle elezioni, ivi comprese ove necessario le suppletive, e del sorteggio sono stabilite con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca avente natura non regolamentare da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Si applicano in quanto compatibili con il presente decreto le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117.

6-bis. Per sovrintendere allo svolgimento delle operazioni di votazione e di sorteggio di cui ai commi 4 e 5, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e' nominata una commissione a livello nazionale composta da sette professori ordinari designati dal Consiglio universitario nazionale nel proprio seno. Le operazioni di sorteggio sono pubbliche. La commissione, nella prima adunanza, provvede altresì alla certificazione dei meccanismi di sorteggio per la proclamazione degli eletti nelle commissioni dei singoli concorsi. Per la partecipazione all'attivita' della commissione non sono previsti compensi, indennita' o rimborsi spese. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare oneri, aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

7. Nelle procedure di valutazione comparativa per il reclutamento dei ricercatori bandite successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, la valutazione comparativa e' effettuata sulla base dei titoli, illustrati e discussi davanti alla commissione, e delle pubblicazioni dei candidati, ivi compresa la tesi di dottorato, utilizzando parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, avente natura non regolamentare, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentito il Consiglio universitario nazionale.

8. Le disposizioni di cui al comma 5, si applicano, altresì, alle procedure di valutazione comparativa indette prima della data di entrata in vigore del presente decreto, per le quali non si sono ancora svolte, alla medesima data, le votazioni per la costituzione delle commissioni. Fermo restando quanto disposto al primo periodo, le eventuali disposizioni dei bandi già emanati, incompatibili con il presente decreto, si intendono prive di effetto. Sono, altresì, privi di effetto le procedure già avviate per la costituzione delle commissioni di cui ai commi 4 e 5 e gli atti adottati non conformi alle disposizioni del presente decreto.

8-bis. I professori universitari i quali non usufruiscono del periodo di trattenimento in servizio di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, conservano l'elettorato attivo e passivo ai fini della costituzione delle commissioni di valutazione comparativa per posti di professore e ricercatore universitario, e comunque non oltre il 1° novembre successivo al compimento del settantaduesimo anno di età.

8-ter. Per le procedure di valutazione comparativa di cui al comma 4 e per quelle relative al reclutamento dei ricercatori universitari, il cui termine di presentazione delle domande sia scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ovvero sia ancora aperto alla predetta data, le universita' possono fissare per una data non successiva al 31 gennaio 2009 un nuovo termine di scadenza della presentazione delle domande di partecipazione. Al fine di assicurare pari condizioni tra i candidati, rimangono invariate le norme del bando riguardanti le caratteristiche ed i termini temporali di possesso dei titoli e delle pubblicazioni allegabili da parte dei candidati.

9. All'articolo 74, comma 1, lettera c), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole: «personale non dirigenziale» sono inserite le seguenti: «, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca.».

Le Università che, al 31 dicembre di ciascun anno, superano il limite del 90% del Fondo di finanziamento ordinario per le spese di personale:

- non possono procedere all'indizione di procedure concorsuali e di valutazione comparativa né all'assunzione di personale;
- sono escluse dalla ripartizione dei fondi relativi al piano straordinario per l'assunzione dei ricercatori per gli anni 2008 e 2009 (comma 2).

Ai sensi dell'ultimo periodo del comma 1, introdotto in sede di conversione, le medesime università, tuttavia, possono completare le assunzioni dei ricercatori vincitori di concorsi banditi nell'ambito delle risorse destinate al reclutamento straordinario per gli anni 2007 e 2008 e quelle di concorsi espletati alla data di entrata in vigore della legge di conversione.

Il comma 1-bis, introdotto in sede di conversione, proroga al 31 dicembre 2009 l'efficacia dell'art. 12, comma 1, D.L. 248/2007, convertito dalla legge 31/2008, concernente l'abbattimento dei costi del personale universitario ai fini della valutazione del rispetto del limite del 90% del FFO.

Ai sensi del comma **3**, che sostituisce il primo periodo del comma 13¹ dell'art. 66 del D.L. 112/2008 convertito con L. 133/2008, le Università statali, per il triennio 2009-2011 (fermo restando sempre il limite del 90% del FFO), potranno procedere, per ciascun anno, ad assunzioni di personale nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al 50 per cento di quella relativa al personale a tempo indeterminato complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente. Una quota non inferiore al 60% della somma così risultante deve essere destinata all'assunzione di ricercatori a tempo indeterminato e di contrattisti previsti dall'art. 1, comma 14, L. 230/2005 (di fatto ricercatori a tempo determinato) e una quota non superiore al 10% all'assunzione di professori ordinari.

Sono fatte salve le assunzioni dei ricercatori per i concorsi di cui all'art. 1, comma 650, Finanziaria 2007 (reclutamento straordinario di ricercatori).

Il Fondo di finanziamento ordinario è, conseguentemente, integrato di:

- 24 mln di euro per l'anno 2009 (a fronte di una riduzione di 63,5 mln di euro – vd articolo in nota);
- 71 mln di euro per l'anno 2010 (a fronte di una riduzione di 190 mln di euro – vd articolo in nota);
- 118 mln di euro per l'anno 2011(a fronte di una riduzione di 316 mln di euro – vd articolo in nota);
- 141 mln di euro a decorrere dal 2012 (a fronte di una riduzione di 417 mln di euro per il 2012 e di 455 mln di euro a decorrere dal 2013– vd articolo in nota).

I commi **4** e **5** contengono disposizioni specifiche in merito alla formazione delle commissioni per le procedure di valutazione comparativa dei docenti di I e II fascia e dei ricercatori. In particolare:

- nelle procedure di **reclutamento dei professori di I e II fascia della prima e della seconda sessione 2008** (è da osservare che la norma contiene una previsione limitata solo alle procedure in corso), le commissioni giudicatrici sono composte da un professore ordinario nominato dalla facoltà che ha richiesto il bando e da

¹ ART. 66 COMMA 13 del D.L. 112/08 convertito con L.133/08: “Le disposizioni di cui al comma 7 (NDR limiti del 20% della spesa e delle unità per il turn over) trovano applicazione, per il triennio 2009-2011 fermi restando i limiti di cui all'articolo 1, comma 105 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nei confronti del personale delle università'. (NDR periodo sostituito) Nei limiti previsti dal presente comma e' compreso, per l'anno 2009, anche il personale oggetto di procedure di stabilizzazione in possesso degli specifici requisiti previsti dalla normativa vigente. Nei confronti delle università' per l'anno 2012 si applica quanto disposto dal comma 9 (NDR limiti del 50% della spesa e delle unità per il turn over). Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette. In relazione a quanto previsto dal presente comma, l'autorizzazione legislativa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente il fondo per il finanziamento ordinario delle università', e' ridotta di 63,5 milioni di euro per l'anno 2009, di 190 milioni di euro per l'anno 2010, di 316 milioni di euro per l'anno 2011, di 417 milioni di euro per l'anno 2012 e di 455 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013”.

quattro professori ordinari sorteggiati all'interno di una lista di commissari eletti tra i professori del settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, in numero triplo rispetto al numero dei commissari complessivamente necessari nella sessione (comma 4);

- in attesa del riordino delle procedure di **reclutamento dei ricercatori universitari**, e comunque fino al 31 dicembre 2009, le commissioni per la valutazione comparativa dei candidati di cui all'art. 2, L. 210/1998, sono composte da un professore ordinario o da un professore associato nominato dalla facoltà che ha richiesto il bando e da due professori ordinari sorteggiati all'interno di una lista di commissari eletti tra i professori appartenenti al settore disciplinare oggetto del bando, in numero triplo rispetto al numero dei commissari complessivamente necessari nella sessione (comma 5).

Le norme prevedono, poi, disposizioni comuni alla formazione delle commissioni sia per la valutazione dei docenti di I e II fascia che dei ricercatori. In particolare è previsto che:

- l'elettorato attivo sia composto dai professori ordinari e straordinari appartenenti al settore oggetto del bando;
- sono esclusi dal sorteggio relativo a ciascuna commissione i professori che appartengono all'università che ha richiesto il bando;
- il sorteggio è effettuato in modo da assicurare, ove possibile, che almeno due dei commissari sorteggiati – uno nel caso di reclutamento di ricercatori – appartengano al settore disciplinare oggetto del bando.

In sede di conversione, è stato introdotto un ulteriore periodo al comma 4 che prevede che, nel caso in cui il numero dei professori ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, integrato dai professori ordinari appartenenti ai settori affini, sia inferiore al triplo del numero dei commissari necessari nella sessione, si procede direttamente al sorteggio.

Il comma 6 dispone che le modalità di svolgimento delle elezioni e del sorteggio saranno determinate con apposito decreto del MIUR da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al D.P.R. 117/2000.

Il comma **6-bis**, introdotto in sede di conversione, prevede che, al fine di sovrintendere le operazioni di sorteggio di cui ai commi 4 e 5, sia individuata con decreto MIUR una commissione a livello nazionale composta da sette professori ordinari designati dal CUN al proprio interno. La norma stabilisce, inoltre, che le operazioni di sorteggio sono pubbliche e che per la partecipazione all'attività della commissione non sono previsti compensi, indennità o rimborsi spese.

Il comma 7 prevede che, nelle procedure per il reclutamento dei ricercatori bandite successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto (10 novembre 2008), la valutazione comparativa è effettuata sulla base dei titoli, illustrati e discussi davanti alla commissione, e delle pubblicazioni dei candidati, ivi compresa la tesi di dottorato, utilizzando parametri riconosciuti anche in ambito internazionale per la cui individuazione è prevista l'adozione, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, di un decreto del MIUR sentito il CUN.

Il comma 8 prevede che:

- alle procedure di valutazione comparativa per ricercatore già indette al 10 novembre 2008 - data di entrata in vigore del presente decreto – (e per le quali le

elezioni non si sono svolte) si applicano le nuove regole relative alla composizione e formazione delle commissioni;

- le relative disposizioni dei bandi di cui alle procedure precedentemente indicate sono prive di effetto;
- le procedure già avviate per la costituzione delle commissioni relative alle valutazioni comparative tutte (sia per i docenti che per i ricercatori) e gli atti adottati sono privi di effetto.

Il comma **8-bis**, introdotto in sede di conversione, dispone che i professori che non usufruiscono del biennio di permanenza in servizio di cui all'art. 16, comma 1, D.Lgs. 503/1992, conservano l'elettorato attivo e passivo ai fini della costituzione delle commissioni di cui ai precedenti commi 4 e 5, e comunque non oltre il 1 novembre successivo al compimento dei settantaduesimo anno di età.

Il comma **8-ter**, anch'esso introdotto in sede di conversione, prevede la possibilità per le università di fissare, entro il 31 gennaio 2009, un nuovo termine di scadenza della presentazione delle domande di partecipazione alle procedure relative al reclutamento dei professori di I e II fascia e dei ricercatori universitari, qualora il termine di presentazione delle domande medesime sia scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, o sia ancora aperto. Al fine di assicurare pari condizioni tra i candidati, rimangono, però, invariate le norme del bando concernenti le caratteristiche ed i termini temporali di possesso dei titoli e delle pubblicazioni allegabili da parte dei candidati.

ART. 1-BIS

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CHIAMATA DIRETTA E PER CHIARA FAMA NELLE UNIVERSITÀ

1. Il comma 9 dell'articolo 1 della legge 4 novembre 2005, n. 230, e' sostituito dai seguenti:

«9. Nell'ambito delle relative disponibilita' di bilancio, le universita' possono procedere alla copertura di posti di professore ordinario e associato e di ricercatore mediante chiamata diretta di studiosi stabilmente impegnati all'estero in attivita' di ricerca o insegnamento a livello universitario da almeno un triennio, che ricoprono una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie estere, ovvero che abbiano gia' svolto per chiamata diretta autorizzata dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca nell'ambito del programma di rientro dei cervelli un periodo di almeno tre anni di ricerca e di docenza nelle universita' italiane e conseguito risultati scientifici congrui rispetto al posto per il quale ne viene proposta la chiamata. A tali fini le universita' formulano specifiche proposte al Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca il quale concede o rifiuta il nulla osta alla nomina previo parere del Consiglio universitario nazionale. Nell'ambito delle relative disponibilita' di bilancio, le universita' possono altresì procedere alla copertura dei posti di professore ordinario mediante chiamata diretta di studiosi di chiara fama. A tal fine le universita' formulano specifiche proposte al Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca il quale concede o rifiuta il nulla osta alla nomina, previo parere di una commissione, nominata dal Consiglio universitario nazionale, composta da tre professori ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare in riferimento al quale e' proposta la chiamata. Il rettore, con proprio decreto, dispone la nomina determinando la relativa classe di stipendio sulla base della eventuale anzianita' di servizio e di valutazioni di merito.

9-bis. Dalle disposizioni di cui al comma 9 non devono derivare nuovi oneri a carico della finanza pubblica».

L'articolo in esame, introdotto dalla legge di conversione, modifica l'art. 1, comma 9, L. 230/2005 in materia di chiamata diretta e per chiara fama di studiosi nelle Università. Il nuovo comma 9

- prevede la possibilità della chiamata diretta al fine di procedere alla copertura di posti di professore ordinario, associato e anche di ricercatore (quest'ultima figura non prevista nella versione previgente);
- non contiene il limite del 10% dei posti che possono essere coperti mediante chiamata diretta;

- introduce il limite di un triennio con riferimento al periodo minimo di attività di ricerca o insegnamento che gli studiosi devono aver svolto stabilmente all'estero o nelle università italiane per chiamata diretta autorizzata dal MIUR nell'ambito del programma di rientro dei cervelli; in quest'ultimo caso la norma rende esplicito il riferimento al programma di rientro dei cervelli e prevede, altresì, che lo studioso abbia conseguito risultati scientifici congrui rispetto al posto per il quale ne viene proposta la chiamata;
- prevede, per i fini sovraesposti, analogamente a quanto disposto dalla versione previgente, che le università formulino specifiche proposte al MIUR che concede o rifiuta il nulla osta, previo parere del CUN; nel caso di chiamata diretta di studiosi di chiara fama è necessario il parere di una commissione, nominata dal CUN e composta da tre professori ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare in riferimento al quale è proposta la chiamata;
- prevede, nell'ipotesi di chiamata diretta di studiosi di chiara fama, che il rettore, con proprio decreto, disponga la nomina determinando la relativa classe di stipendio sulla base della eventuale anzianità di servizio e di valutazioni di merito. A tal riguardo il previgente comma 9 disponeva, invece, l'attribuzione del livello retributivo più alto spettante ai professori ordinari.

ART. 2

MISURE PER LA QUALITÀ DEL SISTEMA UNIVERSITARIO

1. A decorrere dall'anno 2009, al fine di promuovere e sostenere l'incremento qualitativo delle attività delle università statali e di migliorare l'efficacia e l'efficienza nell'utilizzo delle risorse, una quota non inferiore al 7 per cento del fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, e del fondo straordinario di cui all'articolo 2, comma 428, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con progressivi incrementi negli anni successivi, è ripartita prendendo in considerazione:

- a) la qualità dell'offerta formativa e i risultati dei processi formativi;
- b) la qualità della ricerca scientifica;
- c) la qualità, l'efficacia e l'efficienza delle sedi didattiche.

2. Le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma 1 sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, avente natura non regolamentare, da adottarsi, in prima attuazione, entro il 31 marzo 2009, sentiti il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca e il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario. In sede di prima applicazione, la ripartizione delle risorse di cui al comma 1 è effettuata senza tener conto del criterio di cui alla lettera c) del medesimo comma.

La norma destina, a decorrere dal 2009, una quota non inferiore al 7% del FFO (circa 500 mln di euro) e del Fondo straordinario di cui all'art. 2, comma 428, Finanziaria 2008 – quest'ultimo istituito ai fini del concorso dello Stato agli oneri lordi per gli adeguamenti retributivi per i docenti, per i rinnovi contrattuali del restante personale nonché per altre iniziative inerenti il sistema delle Università – agli Atenei sulla base:

- a) della qualità dell'offerta formativa e dei risultati dei processi formativi;
- b) della qualità della ricerca scientifica;
- c) della qualità, efficacia ed efficienza delle sedi didattiche.

Ai sensi del comma 2, le modalità di ripartizione della predetta quota, sono definite con decreto MIUR da adottarsi entro il **31/03/2009**, sentiti il CIVR e il CNVSU. Inoltre, l'ultimo periodo del comma 2, introdotto dalla legge di conversione, dispone che, in sede di prima applicazione, la ripartizione delle risorse viene effettuata senza tener conto del criterio di cui alla lettera c).

ART. 3

DISPOSIZIONI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DEI CAPACI E DEI MERITEVOLI

1. Al fine di favorire la mobilità degli studenti garantendo l'esercizio del diritto allo studio, il fondo per il finanziamento dei progetti volti alla realizzazione degli alloggi e residenze di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338, e' integrato di 65 milioni di euro per l'anno 2009.

2. Al fine di garantire la concessione agli studenti capaci e meritevoli delle borse di studio, il fondo di intervento integrativo di cui all'articolo 16 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, e' incrementato per l'anno 2009 di un importo di 135 milioni di euro.

3. Agli interventi di cui ai commi 1 e 2, per 65 milioni di euro relativamente al comma 1 per 405 milioni di euro relativamente al comma 2, si fa fronte con le risorse del fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relative alla programmazione per il periodo 2007-2013, che, a tale scopo, sono prioritariamente assegnate dal CIPE al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca nell'ambito del programma di competenza dello stesso Ministero.

3-bis. All'articolo 3-bis, comma 1, quinto periodo, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni».

Il comma 1 incrementa di 65 milioni di euro, solo per l'anno 2009, il fondo per il finanziamento dei progetti volti alla realizzazione degli alloggi e residenze universitarie. Il fondo è stato ridotto dall'art. 60, comma 1, della L. 133/2008 per il triennio 2009-2011: per l'anno 2009 il valore di tale riduzione è pari a 12,5 milioni di euro. L'integrazione attuale, conseguentemente, si attesta, in termini di compensazione e limitatamente a tale anno, a 52,5 milioni di euro.

Il comma successivo incrementa di 135 milioni di euro, solo per l'anno 2009, il Fondo di intervento integrativo da ripartire tra le regioni per le concessioni dei prestiti d'onore e l'erogazione delle borse di studio. Il fondo è stato ridotto dall'art. 60, comma 1, della L. 133/2008 per il triennio 2009-2011: per l'anno 2009 il valore di tale riduzione è pari a 40,1 milioni di euro. L'integrazione attuale, conseguentemente, si attesta, in termini di compensazione e limitatamente a tale anno, a 94,9 milioni di euro. Sono quantificate le risorse, da attingere al Fondo per le aree sottoutilizzate, corrispondenti, rispettivamente, a 65 mln di euro e 405 mln di euro (forse per il triennio 2009-2011).

Il comma 3-bis, introdotto in sede di conversione, modifica l'art. 3-bis, comma 1, D.L. 105/2003, convertito con L. 170/2003: in particolare eleva da due a tre anni la durata del mandato dei componenti del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU).

ART. 3-BIS

ANAGRAFE NAZIONALE DEI PROFESSORI ORDINARI E ASSOCIATI E DEI RICERCATORI

1. A decorrere dall'anno 2009, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sono individuati modalita' e criteri per la costituzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso il Ministero, di una Anagrafe nazionale nominativa dei professori ordinari e associati e dei ricercatori, contenente per ciascun soggetto l'elenco delle pubblicazioni scientifiche prodotte. L'Anagrafe e' aggiornata con periodicità annuale.

L'articolo in commento, introdotto in sede di conversione, disciplina la costituzione, a decorrere dal 2009, presso il MIUR di una Anagrafe nazionale nominativa, aggiornata annualmente, dei professori ordinari, associati e dei ricercatori, contenente per ciascun soggetto l'elenco delle pubblicazioni scientifiche prodotte.

ART. 3-TER

VALUTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA

1. Gli scatti biennali di cui agli articoli 36 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, destinati a maturare a partire dal 1° gennaio 2011, sono disposti previo accertamento da parte della autorità accademica della effettuazione nel biennio precedente di pubblicazioni scientifiche.

2. I criteri identificanti il carattere scientifico delle pubblicazioni sono stabiliti con apposito decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, su proposta del Consiglio universitario nazionale e sentito il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca.
3. La mancata effettuazione di pubblicazioni scientifiche nel biennio precedente comporta la diminuzione della metà dello scatto biennale.
4. I professori di I e II fascia e i ricercatori che nel precedente triennio non abbiano effettuato pubblicazioni scientifiche individuate secondo i criteri di cui al comma 2 sono esclusi dalla partecipazione alle commissioni di valutazione comparativa per il reclutamento rispettivamente di professori di I e II fascia e di ricercatori.

Anche questo articolo è stato inserito in sede di conversione: il comma 1 prevede che gli scatti biennali per i professori di I, II fascia e per i ricercatori (artt. 36 e 38, D.P.R. 382/1980), che maturano dal 1 gennaio 2011, siano disposti previo accertamento da parte dell'autorità accademica della effettuazione, nel biennio precedente, di pubblicazioni scientifiche da parte dei docenti e il comma 3 che la mancata effettuazione di pubblicazioni scientifiche nel biennio precedente comporta la diminuzione della metà dello scatto biennale.

Il comma 2 dispone che i criteri per la valutazione del carattere scientifico delle pubblicazioni saranno stabiliti con apposito decreto MIUR, su proposta del CUN e sentito il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca.

Il comma 4 prevede l'esclusione, per i docenti e i ricercatori, dalla partecipazione alle commissioni di valutazione comparativa per il reclutamento rispettivamente di professori di I e II fascia e di ricercatori, se non hanno effettuato pubblicazioni scientifiche nel triennio precedente.

ART. 3-QUATER

PUBBLICITÀ DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA DELLE UNIVERSITÀ

1. Con periodicità annuale, in sede di approvazione del conto consuntivo relativo all'esercizio precedente, il rettore presenta al consiglio di amministrazione e al senato accademico un'apposita relazione concernente i risultati delle attività di ricerca, di formazione e di trasferimento tecnologico nonché i finanziamenti ottenuti da soggetti pubblici e privati. La relazione è pubblicata sul sito internet dell'Ateneo e trasmessa al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La mancata pubblicazione e trasmissione sono valutate anche ai fini della attribuzione delle risorse finanziarie a valere sul Fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e sul Fondo straordinario di cui all'articolo 2, comma 428, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

L'articolo in esame, introdotto in sede di conversione, dispone che il rettore, con periodicità annuale e in sede di approvazione del conto consuntivo relativo all'esercizio precedente, presenti al CdA ed al Senato accademico una specifica relazione concernente i risultati delle attività di ricerca, di formazione e di trasferimento tecnologico, nonché i finanziamenti ottenuti da soggetti pubblici e privati. La relazione deve essere, altresì, pubblicata sul sito internet dell'ateneo e trasmessa al MIUR. La mancata osservazione degli obblighi di pubblicazione e trasmissione sarà valutata anche ai fini dell'attribuzione delle risorse finanziarie a valere sul FFO e sul Fondo straordinario di cui all'art. 2, comma 428, L. 244/2007 (finalizzato al concorso dello Stato agli oneri lordi per gli adeguamenti retributivi per il personale docente e per i rinnovi contrattuali del restante personale delle università nonché in vista degli interventi da adottare in materia di diritto allo studio, di edilizia universitaria e per altre iniziative necessarie inerenti il sistema delle università).

ART. 3-QUINQUIES**DEFINIZIONE DEGLI ORDINAMENTI DIDATTICI DELLE ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE
ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA**

1. Attraverso appositi decreti ministeriali emanati in attuazione dell'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, sono determinati gli obiettivi formativi e i settori artistico-disciplinari entro i quali l'autonomia delle istituzioni individua gli insegnamenti da attivare.

ART. 4**NORMA DI COPERTURA FINANZIARIA**

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 3, pari a 24 milioni di euro per l'anno 2009, a 71 milioni di euro per l'anno 2010, e a 141 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero per gli importi indicati nell'elenco 1 allegato al presente decreto. Dalle predette riduzioni sono escluse le spese indicate nell'articolo 60, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché quelle connesse all'istruzione ed all'università.

Gli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 3 (collegati alla diversa modalità per il *turn-over*) del decreto-legge, cui si provvede con una riduzione sui vari capitoli di spesa dei ministeri (importi indicati nell'elenco 1 allegato al decreto²), sono quantificati in:

- 24 mln di euro per il 2009;
- 71 mln di euro per 2010;
- 141 mln di euro a decorrere dal 2011.

Dalle suddette riduzioni sono escluse le spese indicate nell'art. 60, comma 2, D.L. 112/2008, convertito con L. 133/2008, tra le quali vi è il Fondo ordinario delle Università, nonché quelle connesse all'istruzione ed all'università.

² Per quanto concerne il MIUR, le missioni di spesa che subiscono riduzioni sono:

- 004 L'Italia in Europa e nel mondo;
- 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche.